

PEREQUAZIONE DELLE RISORSE DELLE COLLETTIVITA' LOCALI

Una "Raccomandazione" del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri

Ll Comitato dei Ministri, in base all'art. 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa, considerando che lo scopo

del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione tra i membri per salvaguardare e promuovere idee e principi, loro patrimonio comune, e di favorire il loro progresso economico e sociale, e che tale scopo può essere perseguito tra l'altro con l'adozione di una comune azione nei settori economico, sociale, giuridico e amministrativo;

tenendo conto della Risoluzione n. 2 adottata dall'8ª Conferenza dei Ministri europei responsabili delle Collettività locali, sui modi per ridurre gli squilibri regionali e locali con la promozione di una perequazione migliore;

considerando che una adeguata perequazione delle capacità finanziarie delle collettività locali è una delle principali condizioni per realizzare una ripartizione più equilibrata e una migliore qualità dei servizi pubblici locali,

raccomanda ai governi degli Stati membri:

1. di creare sistemi finanziari capaci di uguagliare la pressione delle tasse locali per permettere alle collettività, se lo auspicano, di assicurare un livello quasi uguale di servizi, applicando tassi simili di imposta locale;

2. di fare in modo che una tale perequazione di capacità finanziarie non comprometta l'autonomia locale inducendo praticamente le collettività a fornire lo stesso livello di servizi o ad applicare gli stessi tassi di imposta;

3. di creare modi di perequazione che coprano la maggior parte delle attività delle collettività locali e, quando esiste più di una amministrazione locale, di valutare la possibilità di applicare obiettivi di perequazione a tutti i servizi locali e tassi di imposta in un dato territorio;

Pubblichiamo integralmente il testo della "Raccomandazione" n. R (91) 4 adottata nel 1991 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e trasmessa a tutti gli Stati membri per un'azione comune nel settore delle risorse a disposizione degli Enti locali.

4. di tener conto dove possibile, nella valutazione dei bisogni di spesa delle collettività locali, delle caratteristiche demografiche, geografiche, sociali ed economiche che comportano disparità nei costi;

5. di evitare tuttavia che il calcolo dei bisogni di spese differenti tenga conto delle differenze di efficacia;

6. di basare i sistemi di valutazione dei bisogni su criteri obiettivi che le collettività locali non controllano direttamente;

7. di non dimenticare che in nome della trasparenza del processo di perequazione si deve fare un confronto tra i pesi dati agli indicatori individuali dei bisogni e i dati obiettivi dei costi unitari;

8. se la valutazione dei bisogni comporta tuttavia giudizi di valore circa il peso da dare ai vari indicatori dei bisogni, di identificare e di verificare questi giudizi con la collaborazione dei rappresentanti delle collettività locali interessate o delle loro associazioni;

9. di fare in modo, tenendo conto delle condizioni predette, di attenersi a modelli di valutazione dei bisogni nel modo più semplice possibile, per favorire la comprensione e la responsabilità;

10. di fare in modo che le valutazioni dei bisogni siano stabili, cioè limitando la variazione dei dati utilizzati in uno stesso anno e evitando di cambiare il metodo di valutazione da un anno all'altro, affinché i cambiamenti dei bisogni individuati riflettano i reali cambiamenti nella situazione

ne delle collettività locali;

11. di non dimenticare che la perequazione tramite sovvenzione corre un minor rischio di risentimento delle collettività locali ma, nel caso in cui la capacità fiscale locale varia in un modo tale da rendere una perequazione completa delle risorse troppo costosa per ricorrervi con sovvenzioni dello Stato, di ricorrere ad un sistema di ripartizione secondo il quale una parte dei redditi fiscali delle collettività ricche sarebbe trasferito a quelle meno ricche;

12. se esiste più di una imposta locale, di riconoscere la necessità di una perequazione per ogni imposta, a meno che non sia prevalente una imposta particolare e che la collettività locale sia poco estesa per decidere la ponderazione delle varie imposte;

13. di riconoscere da un lato l'imperfezione, come strumento di perequazione, delle sovvenzioni specifiche rappresentanti una percentuale fissa del costo di un servizio e, dall'altro, la minaccia alla libertà di scelta delle politiche locali rappresentata dalle sovvenzioni specifiche il cui ammontare varia secondo i bisogni di spesa di ogni collettività (salvo nel caso in cui le collettività locali devono assolvere compiti delegati dal governo centrale e non possono essere finanziate con una sovvenzione globale);

14. di conseguenza, senza trascurare il contributo di sovvenzioni specifiche, di dare la preferenza per lo più a sovvenzioni generali, tenuto conto del loro contributo più globale alla perequazione e della maggiore flessibilità possibile;

15. in generale, di organizzare la perequazione, ove possibile, in modo da non creare solleciti involontari ad alcuni tipi di azione o andare incontro ad obiettivi di responsabilità locale e di efficacia nella prestazione dei servizi.